



L'Università degli Studi di Enna "Kore", con sede legale in Enna, v.le delle Olimpiadi n. 1, (C.F. 01094410865), rappresentata dal Magnifico Rettore, ch.mo Prof. Giovanni PUGLISI, nell'interesse del corso di laurea magistrale a c.u. in Giurisprudenza LMG-01

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca, con sede legale in via S. Allende – Palazzo di Giustizia (C.F. 92000860848), rappresentato dal suo Presidente *pro tempore*, Avv. Giuseppe Livio;

visti gli artt. 40 e 41, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e, in particolare, il co. 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co. 13, legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'art. 5 del medesimo decreto;

vista la convenzione-quadro, stipulata fra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, contenente la disciplina della anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza, LMG-01), le modalità di svolgimento di tale tirocinio – idonee a garantire la frequenza dei corsi, la proficua conclusione degli studi universitari e l'effettiva frequenza dello studio professionale – nonché l'indicazione dei requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca (di seguito "COA") con la Facoltà di Scienze economiche e giuridiche dell'Università degli studi di Enna "Kore" (di seguito "UKE")

CONVENGONO

di stipulare la seguente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

Articolo 1 – Requisiti per l'anticipazione del semestre di tirocinio

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio, in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, lo studente – iscritto presso il Corso di laurea magistrale (LMG-01) dell'UKE – che sia in regola con il pagamento delle tasse universitarie nonché con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del suddetto Corso, purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto dell'Unione europea (IUS/14); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto penale (IUS/17).

2. L'accertamento e la valutazione dei requisiti di cui al co. 1 sono effettuati dai competenti Uffici di Ateneo.

Articolo 2 – Progetto formativo

1. Ai fini dello svolgimento del semestre di tirocinio forense, ad integrazione delle previsioni di cui all'art. 4, le Parti contraenti della presente convenzione concordano nella identificazione delle seguenti, quali attività qualificanti del progetto formativo:



- a) la frequenza delle lezioni svolte presso la Scuole Forense del COA;
- b) la frequenza degli eventi per la formazione permanente e continua degli Avvocati;
- c) la frequenza dei corsi di formazione in materia di deontologia forense; a tale incombenza provvede il COA, mediante l'organizzazione di uno o più incontri in materia di deontologia ed ordinamento forense, ed ordinamento giudiziario cui sono tenuti a partecipare tutti gli studenti-tirocinanti, anche contemporaneamente;
- d) la elaborazione di una tesi di laurea su un caso pratico, giusta intesa fra il docente relatore, il *tutor* accademico ed il professionista affidatario dello studente-tirocinante.

2. Le attività sub lett. a), b) e d) non sono obbligatorie, seppur altamente qualificanti, e possono essere svolte in aggiunta a quella, invece obbligatoria, sub c) giusti accordi convenuti fra il tutor accademico ed il professionista affidatario dello studente-tirocinante.

Articolo 3 – Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda è redatta ai sensi dell'art. 41, co. 3, legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed è presentata presso l'Ufficio Protocollo dell'UKE, entro i termini di cui all'art. 4; la Segreteria della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche provvede alla collazione delle domande e le trasmette al COA di Sassari, nei termini previsti dall'art. 4; il COA delibera ai sensi dell'art. 17, co. 7, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Tale domanda è corredata:

a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d. P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'art. 1 della presente convenzione;

- di cui all'art. 17, co. 1, lett. a), d), e), f), g) ed h), legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) dall'indicazione del o dei nominativi dei professionisti presso i quali si svolgerà il tirocinio;

c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Preside della Facoltà di Scienze economiche e giuridiche dell'UKE, scelto tra i docenti afferenti alla medesima struttura;

d) dal progetto formativo, comprendente obiettivi e tipologie di attività, sottoscritto dal Presidente del COA, dal tutor accademico e dal Presidente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'UKE.

3. È facoltà del COA prevedere attività formative ulteriori, ad integrazione di quelle di cui all'art. 2, co. 1.

Articolo 4 – Termini di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione può essere presentata entro o l'1 marzo o l'1 ottobre di ciascun anno solare.

2. Il modello di domanda di ammissione al tirocinio forense è pubblicato sul sito-web www.unikore.it nonché sul sito-web del COA, secondo il format allegato alla presente convenzione.

Articolo 5 – Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio



1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio deve essere garantita la proficua prosecuzione degli studi universitari.
2. Ai fini del regolare completamento del semestre di tirocinio, nel rispetto degli obiettivi e delle tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente art. 3, co. 2, lett. d), lo studente-tirocinante deve frequentare lo studio legale del professionista affidatario per almeno dodici ore alla settimana; il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre – ai sensi dell'art. 8, co. 4, secondo periodo, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 – è di venti.
3. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato lo studente-tirocinante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. Ai fini di cui al comma precedente, il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'UKE – d'accordo con il COA di Sciacca, ai sensi dell'art. 40, co. 1, legge 31 dicembre 2012, n. 247 – può disporre l'organizzazione e lo svolgimento di corsi gratuiti dedicati agli studenti-tirocinanti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale; a tal fine i suddetti corsi potranno essere impartiti, in tutto o parte, anche da avvocati che abbiano maturato una adeguata esperienza in ambito formativo. Il tutor accademico ed il professionista affidatario vigilano, disgiuntamente, sulla effettiva partecipazione dello studente-tirocinante ai suddetti corsi nonché sull'andamento del semestre, attraverso colloqui mensili con lo studente.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio forense garantisce, sotto la vigilanza del COA, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. Il COA di Sciacca espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente-tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, co. 4, decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

Articolo 6 – Efficacia del semestre anticipato del tirocinio

1. Ove non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del Corso di studi, lo studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale – se non riprende il tirocinio – è cancellato dal registro dei praticanti; in tal caso il periodo di tirocinio compiuto è privo di effetti.
2. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari è altresì privo di effetti quando il praticante – conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza – non provveda a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti entro sessanta giorni dalla data del conseguimento del titolo di laurea.
3. Ai sensi dell'art. 41, co. 11, legge 31 dicembre 2012, n. 247, il tirocinio non determina né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale, né alcun diritto correlato alla stessa instaurazione.
4. Nel periodo di tirocinio, il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'art. 42, legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 7 – Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente-tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico.



2. Ai sensi dell'art. 8, co. 6, decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, è il COA – sulla base delle verifiche svolte – che rilascia allo studente-tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.

3. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il COA non rilascia l'attestato; in tal caso il praticante e l'Avvocato, presso il quale è stato svolto il tirocinio, devono essere sentiti. Si applica l'art. 17, co. 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 8 – Copertura assicurativa

1. L'UKE garantisce la copertura assicurativa, nei confronti degli studenti-tirocinanti, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, relativamente a qualunque profilo inerente alle stesse.

Art. 9 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta alcun onere economico a carico delle Parti contraenti.

Articolo 10 – Durata, rinnovo e revisione

1. La presente Convenzione ha una durata di cinque anni ed è tacitamente rinnovata, salvo recesso di una delle Parti contraenti comunicata all'altra Parte – a mezzo pec – almeno sei mesi prima della sua scadenza naturale.

2. La presente Convenzione è suscettibile di modifiche ed integrazioni su espressa e concorde volontà delle Parti contraenti.

Articolo 11 – Sottoscrizione digitale

1. La presente Convenzione – redatta e sottoscritta in formato elettronico, in un unico documento originale – è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 12 – Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione quadro si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

Il Presidente del C.O.A. di Sciacca

Il Rettore



Avv. Giuseppe Livio

dell'Università degli Studi di Enna "Kore"

Prof. Giovanni Puglisi